

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

9 NOV. 2001

=====

ADDI' - 9 NOV. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: DIONISI - FORMISANO

DELIBERAZIONE N° 1629

OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente:
"Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive. In attuazione del D.lgs. 15.12.1997, n. 446".



OGGETTO: Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.
In attuazione del decreto legislativo 15.12.97 n. 446.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio Programmazione e Risorse Comunitarie

VISTO il decreto legislativo 15.12.97 n. 446 che istituisce l'imposta regionale sulle attività produttive;

VISTO l'art. 24 secondo cui le Regioni possono disciplinare con legge, nel rispetto dei principi in materia d'imposte sul reddito e di quelli stabiliti dallo stesso decreto legislativo, l'imposta regionale sulle attività produttive;

VISTO anche l'art. 16 che attribuisce alle Regioni la facoltà di variare le aliquote base fissate dal decreto legislativo 446/97 fino ad un massimo di un punto percentuale, differenziando per settori di attività e per categorie di soggetti passivi le variazioni delle singole aliquote;

RITENUTO necessario dare attuazione a quanto stabilito dagli articoli 16 e 14 del decreto legislativo 446/97;

All'unanimità

DELIBERA

di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente "Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive, in attuazione del decreto legislativo 15.12.97, n.446" composta da n. 7 articoli più relazione che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.



1629

DEL 9 NOV 2001

6

RELAZIONE

OGGETTO: Proposta di legge concernente: disciplina imposta regionale attività produttive in attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 15.12.97 n. 446.

Con la presente proposta, la Regione in attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 15.12.97 n. 446 disciplina le procedure applicative dell'imposta regionale sulle attività produttive.

All'art. 1 vengono definite la finalità della legge.

L'art. 2 stabilisce che, a partire dall'1.1.2001, la Regione esercita tutte le funzioni relative alla gestione dell'imposta ivi compresa la determinazione delle aliquote dell'IRAP.

L'art. 3 stabilisce il principio generale secondo cui le attività di liquidazione di accertamento riscossione del tributo, constatazione delle violazioni sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di imposte sui redditi, e fa salve le riserve di legge statale fissate dal decreto 446/97.

Nello stesso articolo viene previsto che la Regione si avvalga, per le attività di accertamento del tributo anche della collaborazione della Guardia di Finanza per il reperimento degli elementi utili all'accertamento stesso e alla repressione delle violazioni.

Sono previste al riguardo intese per stabilire le modalità degli interventi in conformità ai programmi di accertamento e agli obiettivi strategici definiti dalla Giunta regionale.

L'art. 4 prevede che la Regione, in attuazione del 3° comma dell'art. 16 del decreto 446, modifichi annualmente le aliquote base del tributo fissate dallo stesso decreto. E' anche previsto che in assenza del provvedimento regionale di modifica vengano confermate automaticamente le aliquote del periodo precedente.

L'art. 5 stabilisce che la Regione è titolare dei dati e delle notizie provenienti dalle dichiarazioni IRAP presentate dai contribuenti, ai sensi dell'art. 19 del decreto 1997/446, detti dati vengono organizzati in anagrafe tributaria regionale che viene gestita dalla competente struttura tributaria regionale nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge 31.12.96 n. 775.

E' prevista anche la possibilità di pubblicare statistiche ed elaborazioni dei dati di cui sopra.

L'art. 6 prevede che la Regione possa affidare in tutto o in parte la gestione delle attività di cui all'art. 3 comma 1 della presente bozza al Ministero delle finanze con le convenzioni previste dall'art. 24 del decreto legislativo 446/97 e/o a terzi previa gara ad evidenza pubblica.

L'art. 7 stabilisce che in regime transitorio, e cioè fino alla stipula delle convenzioni, tutte le attività inerenti la liquidazione, l'accertamento, la riscossione delle violazioni, il contenzioso e i rimborsi sono demandati all'Amministrazione finanziaria così come prevede l'art. 25 dello stesso decreto legislativo.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Guido MAGRINI)

bm/relazione irap

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

1629
... alla DELIB. N.
- 9 NOV. 2000

bu

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE
SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

bu
bu

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e nel rispetto dei principi generali in materia di imposte sui redditi, l'esercizio delle funzioni della Regione relative all'imposta regionale sulle attività produttive di seguito denominata IRAP.

2. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, persegue obiettivi di semplificazione delle procedure di applicazione dell'IRAP, di miglioramento dei rapporti con il contribuente, di eliminazione dell'evasione fiscale, nonché di armonizzazione delle proprie procedure applicative con quelle delle altre Regioni e dello Stato.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE






Art.2
(Funzioni della Regione)

1. Alla Regione quale ente titolare dell'IRAP , spettano tutte le funzioni inerenti la gestione dell'imposta, ivi compresa la variazione delle aliquote ai sensi dell'articolo 5.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23 del d.lgs.446/1997, la Regione è titolare dell'anagrafe dei dati e delle informazioni relative all'IRAP, a norma dell'articolo 6.

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 3

(Disciplina delle procedure applicative)

1. Fino a diversa successiva normativa regionale, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nonché le attività concernenti la constatazione delle violazioni, il relativo contenzioso ed i rimborsi sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di imposte sui redditi .

2. Per il riscontro contabile e la verifica dei riversamenti effettuati dall'amministrazione finanziaria alla Regione e delle operazioni di compensazione con altre imposte ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la Regione utilizza i dati e le informazioni desunte dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e fornite dall'amministrazione finanziaria ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 23 del d.lgs. 446/1997.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 4
(Gestione dell'IRAP)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce la modalità di gestione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, optando per una delle seguenti alternative:

- a) gestione diretta attraverso le strutture regionali;
- b) affidamento della gestione al Ministero dell'economia e delle finanze mediante stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del d.lgs.446/1997;
- c) affidamento della gestione a soggetti terzi, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica.


PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE






Art. 5
(Variazioni dell'aliquota)

1. A far data dall'1 gennaio 2002 alle aliquote dell'IRAP, come determinate dal d.lgs.446/1997 e successive modificazioni, sono apportate le variazioni previste nella tabella A allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

2. Eventuali ulteriori variazioni alle aliquote dell'IRAP sono stabilite con successivi provvedimenti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 16 del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE





Art. 6

(Anagrafe dei contribuenti IRAP)

1. I dati e le informazioni relativi all'IRAP sono organizzati in anagrafe dei contribuenti IRAP, ai fini di un efficace ed efficiente gestione dell'imposta.

2. L'anagrafe raccoglie su scala regionale i dati e le notizie delle dichiarazioni dei contribuenti, trasmesse alla Regione dall'amministrazione finanziaria dello Stato ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 446/97 e viene aggiornata, oltre che con i dati forniti dalla stessa amministrazione, anche con i dati provenienti dagli enti locali nell'ambito del sistema di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. L'anagrafe è gestita dalla struttura regionale competente in materia tributaria, nel rispetto delle norme contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il dirigente della suddetta struttura ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui detiene la gestione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Fa
guc*

Qu

Art. 7
(Regime transitorio)

1. Fino alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, ovvero, in caso di gestione non diretta, fino alla data della stipula dell'atto di affidamento della gestione ai sensi dello stesso articolo 4, comma 1, lettere b) e c), le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nonché le attività concernenti la constatazione delle violazioni, il relativo contenzioso ed i rimborsi continuano ad essere svolte dall'amministrazione finanziaria dello Stato secondo quanto stabilito dall'articolo 25 del d.lgs. 446/1997.

● PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



TABELLA A

Settori produttivi per i quali si riducono le aliquote IRAP

Primo gruppo: riduzione dell'1%

Codice ISTAT	Descrizione dell'Attività Economica
1-2	Agricoltura, caccia e silvicoltura
5	Pesca, piscicoltura e servizi connessi
	TOTALE

Secondo gruppo: riduzione dello 0,5 %

Codice ISTAT	Descrizione dell'Attività Economica
15-16	Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
17-18	Industrie tessili e dell'abbigliamento
19	Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e simili
20	Industria del legno e dei prodotti in legno
25	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
26	Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
27-28	Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo
29	Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi l'installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione
30-31-32-33	Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche
36-37	Altre industrie manifatturiere
45	Costruzioni
52	Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni personali e per la casa
60	Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte
61	Trasporti marittimi e per vie d'acqua
90-91-93	Altri servizi pubblici, sociali e personali ³
92.1-92.3-92.5-92.6-92.7	Altri servizi pubblici, sociali e personali ⁴
	TOTALE

Settori per i quali si riduce l'aliquota IRAP di 0,5 punti percentuali per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati in USA

Codice ISTAT	Descrizione dell'Attività Economica
62	Trasporti aerei
63.3	Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica
	TOTALE



³ Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque e di scarico e simili; attività di organizzazioni associative n.c.a.; altre attività dei servizi

⁴ Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video; altre attività dello spettacolo; attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali; attività sportive; altre attività ricreative

Settori produttivi per i quali si mantengono invariate le aliquote IRAP

Terzo gruppo

Codice ISTAT	Descrizione dell'Attività Economica
21-22	Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta; stampa ed editoria
34-35	Fabbricazione di mezzi di trasporto
51.1	Intermediari del commercio
55	Alberghi e ristoranti
63	Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio ⁵
66	Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie
72-73-74	Informatica e attività connesse; ricerca e sviluppo; altre attività professionali ed imprenditoriali
75	Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
80	Istruzione
85	Sanità e altri servizi sociali
95	Servizi domestici presso famiglie e convivenze
	TOTALE

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Settore per il quale si sospende la maggiorazione dell'aliquota IRAP per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati in USA

Codice ISTAT	Descrizione dell'Attività Economica
50	Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburante per autotrazione

⁵ Movimentazione merci e magazzinaggio; altre attività connesse ai trasporti (gestione di stazioni, aeroporti, strade, porti, ecc...); attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; spedizionieri; ecc...

Per il gruppo 63.3 attività delle agenzie di viaggio e operatori turistici l'aliquota IRAP viene ridotta di 0,5 punti percentuali rispetto a quella attuale per attenuare le conseguenze economiche degli attentati USA



Cur

Settori produttivi per i quali si aumentano le aliquote IRAP

Quarto gruppo: aumento dello 0,75 %

Codice ISTAT	Descrizione dell'Attività Economica
10-11-12-13-14	Estrazione di minerali energetici e non energetici
23	Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari
40-41	Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di vapore e acqua calda
50	Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburante per autotrazione ⁶
51 (escluso 51.1)	Commercio all'ingrosso, esclusi intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli
62	Trasporti aerei ⁷
	TOTALE

PRESIDENTE DELLA GIURIA REGIONALE

Quinto gruppo: aumento dell'1%

Codice ISTAT	Descrizione dell'Attività Economica
24	Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali
64	Poste e telecomunicazioni
65	Intermediazione monetaria e finanziaria, escluse le assicurazioni e i fondi pensione
67	Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria ⁸
70-71	Attività immobiliari e noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico
92.2-92.4	Attività radiotelevisive; attività delle agenzie di stampa
	TOTALE



⁶ Per questo settore è sospeso l'aumento di aliquota per attenuare le negative conseguenze economiche degli attentati in USA

⁷ Per questo settore l'aliquota IRAP viene ridotta di 0,5 punti percentuali rispetto a quella attuale per attenuare le conseguenze economiche degli attentati USA

⁸ Attività delle Borse Valori, mediazione di Borsa, agenti di assicurazione, ecc..

Handwritten signature